

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO  
ALLA CASSA IN DEROGA - al Ministero del lavoro  
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)**

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e  
dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020.

Tra

La società Nordwal S.p.a., codice fiscale 00128120219, P.IVA 00128120219, avente sede legale in ORA (BZ), via Nazionale nr. 63, e 10 unità produttive situate in 2 Regioni e 2 Province autonome, recapito telefonico di riferimento 0471/0471810259, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di vernici e colori, codice ATECO 467340, in persona del legale rappresentante dott. Ausserhofer Lukas,

e

le OO.SS.:

Filcams CGIL rappresentata da Antonella Costanzo giusta delega dalla Segreteria Nazionale

Fisascat CISL rappresentata da Gianfranco Brotto, giusta delega dalla Segreteria Nazionale,

Uiltucs rappresentata da Walter Largher giusta delega dalla Segreteria Nazionale.

**PREMESSE:**

- 1) Nordwal S.p.a. è una società che commercializza colori e vernici e gestisce in Italia direttamente 11 negozi, oltre alla sede principale, distribuiti su 05 regioni di cui 2 province autonome e ha attualmente alle dipendenze dipendenti in organico base ai quali si applica integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi – Confcommercio.
- 2) L'Azienda applica il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi – Confcommercio ed è strutturata su nr. 11 unità produttive situate in:
  - Ora (BZ) – Via Nazionale, 63
  - Bolzano – via Innsbruck, 31D
  - Merano – via G. Leopardi 55
  - Fiume Veneto (PD) – via Borgo Venezia 38
  - Trento – via Maccani 108/11
  - Brunico (BZ) – via San Lorenzo 1/C
  - Appiano (BZ) – via Stazione 70/A
  - Riva del Garda (TN) – viale Trento 106
  - San Cesario di Lecce (LE) – via Giovanni Paolo II 7
  - Verona (VR) – via Maiella 14
  - Gioia del Colle (BA) – via Provinciale Acquaviva KM 1.500
- 3) L'Azienda ha attualmente un totale di 62 dipendenti e nr. 59 come media dell'ultimo semestre.
- 4) La società ha comunicato in data 03 aprile 2020 alle OO.SS. la decisione di sospendere e/o ridurre l'attività dei lavoratori per far fronte all'emergenza COVID-19;
- 5) L'Azienda si trova a dover affrontare gravi ed imprevedibili criticità lavorative imputabili direttamente alle problematiche generate dall'emergenza Covid-19 (Coronavirus), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di porre rimedio al grave pregiudizio occorso all'attività aziendale e ai lavoratori, oltre che proteggere la salute di lavoratori e clientela;
- 6) Le Parti ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale;
- 7) è stata accertata l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere in base alla vigente normativa alla CIGO,

UILTUCS  
SINDACATO  
SISTEMI  
ELETTRICI  
ELETTRICITÀ  
ELETTRICITÀ  
ELETTRICITÀ

alla CISOA, al FIS o ai Fondi di solidarietà e che per i lavoratori a favore dei quali viene richiesto l'intervento di CIG in deroga non ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente;


- 8) l'articolo 22 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 norma la possibilità per i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di riduzione o sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, di richiedere l'intervento della cassa integrazione salariale in deroga;
- 9) l'articolo 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 prevede, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, che il trattamento di integrazione salariale in deroga venga riconosciuto con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 10) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti mediante i quali è stata disposta la chiusura al pubblico dell'attività;
- 11) le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato nelle unità operative e secondo le modalità indicate nell'allegato (Allegato 1).

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:**

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) si è pertanto provveduto a predisporre un programma di sospensione/riduzione della prestazione di lavoro con inizio a partire dal 06 aprile 2020;
- c) in tali periodi la prestazione lavorativa dei dipendenti indicati è sospesa nei confronti dell'Azienda ed i lavoratori sono consapevoli che percepiranno, tramite pagamento diretto da parte dell'INPS quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge;
- d) i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sono motivati da esigenze tecnico produttive aziendali;
- e) l'Azienda dichiara di aver fatto fruire ai lavoratori, prima dell'accesso all'ammortizzatore sociale, le ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2019;
- f) l'Azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso alla CIGD;
- g) l'Azienda comunica di aver sospeso/ridotto l'attività lavorativa con richiesta di intervento della CIGD a partire dal 06 aprile 2020 per un numero di settimane e di giornate anche non consecutive che rispetti il limite massimo previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti;
- h) nel periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo della CIGD l'Azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative, produttive e la fungibilità dei lavoratori coinvolti, anche considerando il particolare mercato di riferimento, attuerà ove possibile e qualora la sospensione e/o riduzione non riguardi l'intero organico aziendale, la rotazione tra i lavoratori sospesi o impiegati con orario ridotto.
- i) L'Azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione.
- j) La sospensione/riduzione dell'orario di lavoro si articolerà come indicato nell'Allegato 1).
- k) le Parti concordano che ricorrono per il caso esaminato i presupposti per la richiesta di autorizzazione del trattamento di Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale, dal 06 aprile 2020 da consumarsi entro il 31 agosto 2020, anche per periodi non consecutivi:



UIL TUCS  
Sindacato delle Aziende  
Economiche e Commerciali  
per il Lavoro  
CIS 345/11710  
[E-mail: sindacato@uil-tucs.it]



- per le unità produttive collocate al di fuori delle Regioni di al successivo punto, la durata complessivamente non superiore a 9 settimane, salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 marzo 2020 e secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020;
- per le unità produttive collocate nelle Regioni Veneto, e Lombardia, la durata del trattamento di integrazione salariale sarà di 13 settimane, comprensive delle causali previste all'art. 17 D. L. 9/2020 e dell'art. 22 D. L. 18/2020.

- l) La riduzione riguarderà la totalità della forza lavoro, così come indicato nell'allegato 1. Avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate/mezze o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente prevedibile in egual misura.
- m) Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso minimo di 48 ore.
- n) Le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti governativi che verranno emanati. Tale proroga verrà concordata con le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- o) Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto con le persone e l'urgenza di implementare quanto prima le prestazioni del trattamento in integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di sospensione/riduzione attraverso modalità semplificate di comunicazione (Email, SMS, messaggi whatsapp) e a verificare, tramite contatto diretto telefonico, di avvenuta ricezione al lavoratore.
- p) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative (domanda di concessione al Ministero del Lavoro e richiesta di pagamento nei confronti dei lavoratori all'INPS) necessarie per la concessione del trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato nel rispetto dei tempi assegnati dalla normativa.
- q) Il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto, come specificato anche al punto 2) tramite pagamento diretto da parte dell'INPS.
- r) la società, rappresentata alle OO.SS. la difficile situazione economico finanziaria venutasi a creare a causa delle negative ripercussioni derivanti dalla sospensione dell'attività aziendale (azzeramento corrispettivi, affitti passivi, utenze, tasse, imposte, contributi ecc...) e nonostante ciò si impegna concretamente favorire la continuità di reddito a tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti nella sospensione o riduzione dell'orario, mediante la concessione di anticipazioni sulle retribuzioni differite future nel limite individuale dei ratei della 14ma mensilità e 13ma ove già maturati nelle competenze del mese di aprile 2020. In tal caso gli anticipi delle retribuzioni saranno recuperati alla fine del periodo di integrazione salariale all'atto dell'erogazione della 14ma mensilità, o 13° mensilità.
- s) ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- t) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni/riduzioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;

UIL TUCS  
 UNIONE ITALIANA  
 LAVORATORI  
 C.A. 305313718


- u) Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nelle normative in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione. Inoltre si danno atto che non potendo procedere in data odierna a consultazione dei lavoratori, viene concordata con le OO.SS. la facoltà di recuperare la consultazione a posteriori tramite la convocazione di assemblee sindacali con tutti i lavoratori.
- v) con la sottoscrizione del presente verbale le Parti concordano che la consultazione unica nazionale è coerente con l'effettiva struttura organizzativa aziendale e si danno atto di aver correttamente e compiutamente esperito l'esame congiunto, che si è svolto regolarmente e si è concluso, con il presente accordo.

Letto confermato e sottoscritto

Bolzano, li 21 aprile 2020

Nordwal S.p.a. 

Filcams CGIL 

Fisascat CISL  

Uiltucs UIL  